

Messaggio

numero
7010

data
16 dicembre 2014

Dipartimento
EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

Concerne

Alcune modifiche legislative in ambito scolastico

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio il Consiglio di Stato propone a questo Parlamento una serie di modifiche legislative in ambito scolastico con cinque finalità distinte che saranno approfondite in seguito. Le modifiche della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (LSISE), della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc) e della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) si propongono in particolare:

- di adeguare ulteriormente la legislazione scolastica relativamente ad alcuni punti in vista dell'anno scolastico 2015/2016, anno scolastico nel corso del quale entreranno in vigore le disposizioni conseguenti all'adesione del Ticino al concordato HarmoS e saranno generalizzate le direzioni scolastiche degli istituti comunali;
- di trasporre nella legislazione scolastica le norme sul finanziamento cantonale delle scuole comunali, attualmente consegnate nella Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, e quelle sull'assicurazione scolastica, attualmente oggetto di una legge speciale, la Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996;
- di allargare anche agli abilitandi che seguono un bachelor al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI la possibilità di seguire un percorso di abilitazione parallelo alla professione, come oggi è già possibile per gli abilitandi che seguono un master;
- di precisare alcune norme inerenti alle figure scolastiche non docenti;
- di cogliere infine l'occasione per una serie di revisioni formali delle leggi scolastiche.

1. IMPLEMENTAZIONE DEL CONCORDATO HARMOS E GENERALIZZAZIONE DELLE DIREZIONI SCOLASTICHE COMUNALI

I lavori in preparazione dell'implementazione del concordato HarmoS in Ticino, che si concentrano soprattutto sulla revisione dei piani di studio e che hanno come novità organizzativa l'inizio dell'obbligo scolastico a 4 anni, hanno innanzitutto messo in luce alcune contraddizioni legislative minori che è bene poter correggere prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Nella *LSISE* viene proposto di introdurre un nuovo art. 20a in materia di anni persi da parte degli allievi della scuola dell'infanzia obbligatoria, norma che oggi è in vigore per la sola scuola elementare (art. 28) e che va invece estesa a tutto il percorso obbligatorio

delle scuole comunali. Grazie a questa disposizione, anche gli allievi di 4 e 5 anni che hanno perso uno o più anni della scuola dell'infanzia per motivi non dipendenti dal profitto, potranno recuperarli grazie ad un esame ed un'autorizzazione dell'ispettorato scolastico.

Quanto alla Lsc, il proposto nuovo art. 6 cpv. 4, che interviene su un testo già adottato da questo Parlamento ma non ancora entrato in vigore, intende rivedere la possibilità del rinvio scolastico tramite accordo tra l'autorità parentale e il docente titolare. Questa possibilità, introdotta dalla Commissione speciale scolastica nel quadro dell'esame parlamentare del messaggio n. 6467 del 22 febbraio 2011, produce qualche potenziale effetto paradossale. Infatti, se il riferimento normativo al docente titolare fosse da interpretare come riferito al docente del primo anno di scuola dell'infanzia, siccome quest'ultimo rimane a frequentazione facoltativa, ne risulta che non tutti gli allievi potranno avvalersi di questa possibilità, cosa che introduce nella legislazione un'asimmetria indesiderata. Se invece il riferimento normativo fosse da interpretare come riferito al docente titolare del primo anno di scuola dell'infanzia obbligatoria, anche in questo caso si incorrerebbe in un'impasse, segnatamente per i bambini che arrivano per la prima volta a scuola e che per essere conosciuti dovrebbero passare qualche tempo in classe per poi, magari, venir rinviati, con evidenti effetti non desiderati per i bambini e per le classi. Dopo valutazione si ritiene più giudizioso riproporre la norma originale, mediante la quale rimane aperta la sola strada del possibile rinvio per motivi di natura fisica o psichica. Naturalmente le autorità scolastiche rimangono doverosamente aperte a considerare i casi particolari, ma in un quadro normativamente meno equivoco.

Oltre a questo, il riassetto del ruolo degli ispettori scolastici a seguito della generalizzazione delle direzioni delle scuole comunali, porta il Consiglio di Stato a proporre alcuni cambiamenti ed alcune ridefinizioni di competenze che necessitano di modifiche legislative.

Innanzitutto viene proposto di sostituire tutti i riferimenti legislativi all'ispettore scolastico, quindi direttamente al funzionario investito di questo compito, con quelli all'unità amministrativa alla quale egli fa capo, ovvero l'ispettorato scolastico. Si tratta certamente di una modifica semantica, che tuttavia, mettendo in primo piano l'ufficio piuttosto che il funzionario come tale, permetterà di rimodulare diversamente l'organizzazione interna degli ispettorati, che è e resta di competenza del Consiglio di Stato. Questa modifica di natura terminologica si ritrova in molte norme toccate dal presente pacchetto legislativo.

In secondo luogo si ritiene di dover rinunciare ad imporre ai Comuni o ai Consorzi di avere obbligatoriamente una Commissione scolastica consultiva, lasciando però a quelli che lo desiderano la possibilità di continuare a far capo a un simile gremio. Anche questa scelta tocca diverse norme del presente pacchetto. Si ricorda che attualmente per tutti i Comuni, e domani per quelli che lo riterranno opportuno, la Commissione scolastica consultiva consiglia i Municipi in materia di frequenza scolastica, di rispetto degli orari, di buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola, in tema di refezioni e trasporti scolastici, di igiene e pulizia dei locali, nonché di condizioni di accesso alle sedi scolastiche. La Commissione può essere chiamata anche a preavvisare eventuali regolamenti scolastici e soprattutto, tenuto conto del rapporto dell'ispettorato e del preavviso della direzione della scuola, a formulare al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

In terzo luogo si coglie l'occasione per introdurre un po' di flessibilità in più per i Comuni quanto al tempo di lavoro dei docenti speciali e si rinuncia ad imporre oneri ormai desueti alle direzioni di istituto comunale (cfr. nuovo art. 10 cpv. 1 e 3 *LSISE*).

In quarto luogo agli artt. 13 cpv. 2 e 29 della medesima legge, vengono spostate competenze dall'ispettorato alle direzioni di istituto comunale, quindi dal Cantone ai Comuni, ritenendo che con l'istituzione delle direzioni generalizzate il livello comunale sia

più appropriato per le decisioni inerenti agli inserimenti di allievi provenienti da scuole private non parificate o da fuori Cantone nelle classi dell'istituto.

Infine, all'art. 24 cpv. 5 e 6 viene codificata la realtà attuale, che vede sempre sostanzialmente le scuole comunali di un Comune o Consorzio costituire assieme un istituto comunale.

A queste modifiche di natura legislativa ne faranno seguito altre, consegnate in norme a carattere esecutivo, che sono attualmente in avanzata fase di definizione.

2. TRASPOSIZIONE DI NORME

Attualmente gli artt. 34-36 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (Lstip) sono la base legale dei contributi forfetari annuali per sezione di scuola comunale che il Cantone eroga ai Comuni. Nato come sussidio agli stipendi dei docenti, il contributo è stato da diversi anni modificato in contributo per sezione scolastica, indipendentemente da considerazioni dirette sul salario, fatto che rende incoerente il mantenimento di queste disposizioni nell'atto normativo dove oggi esse sono collocate. A ciò va aggiunto che in parte queste disposizioni sono obsolete e che la Lstip, che è in fase di revisione, non prevede più queste norme, che toccando il finanziamento cantonale delle scuole comunali, devono trovare posto nella legislazione scolastica.

Per questa ragione viene qui proposto nella Lsc un nuovo Titolo VIII, che riprende i fondamenti degli artt. 34-36 Lstip. Il nuovo Titolo riprende anche gli artt. 16a e 25 cpv. 2 della LSISE in materia di docenti d'appoggio, norme già approvate ma non ancora entrate in vigore, nonché l'art. 72 cpv. 2 Lsc in materia di docenti di lingua e d'integrazione scolastica; le norme riprese possono pertanto essere abrogate.

Tutti questi spostamenti riordinano il quadro legale, pur senza modificare l'effetto pratico per i Comuni di questi contributi. Come ora, il loro importo verrà deciso dal Consiglio di Stato anno per anno mediante decreto esecutivo. Da notare che il nuovo art. 79b, che riprende i principi già attualmente conosciuti della perequazione dei contributi e del loro versamento a rate, non contiene più il principio del limite del 10% del gettito d'imposta cantonale quale soglia massima dei costi di gestione delle scuole comunali a carico del Comune. Questa semplificazione si impone siccome è da qualche anno che nessun Comune raggiunge più tale limite, che può essere oggi considerato superato.

I nuovi artt. 18a-18c Lsc riprendono sostanzialmente quanto oggi è definito nella Legge sull'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996, una legge di pochi articoli piuttosto desueta che contestualmente a questo riordino può essere abrogata. Le tre norme proposte, alle quali se ne aggiunge una inerente ai ricorsi (cfr. nuovo art. 95a), rivedono il testo e aggiornano rimandi a norme federali nel frattempo abrogate.

3. ALLARGAMENTO DELL'ABILITAZIONE PARALLELA ALLA PROFESSIONE

La ristretta disponibilità di docenti di scuola elementare che caratterizza questo periodo storico, alla quale si sta ovviando con una serie di misure già messe in campo a partire dallo scorso anno, ha portato ad ipotizzare la possibilità di permettere agli abilitandi del DFA della SUPSI che stanno seguendo il curriculum di bachelor di poter insegnare a metà tempo nel corso del terzo anno di abilitazione nel quadro di un percorso parallelo alla professione.

Questa modalità di organizzazione dell'abilitazione è già stata implementata con successo per gli abilitandi del settore medio e medio superiore, per cui con la modifica dell'art. 47a Lsc si intende predisporre il quadro legale affinché l'allargamento di questa modalità anche al bachelor sia possibile. Per il momento non sono ancora state prese decisioni concrete quanto alla concreta apertura di questo percorso, ma certamente risulta opportuno che la legge permetta questa modalità formativa, lasciando all'istituto di formazione e al DECS la decisione di dare o meno avvio a questa nuova esperienza.

4. PRECISAZIONI NELLE NORME INERENTI ALLE FIGURE SCOLASTICHE

L'analisi dettagliata della legislazione scolastica compiuta negli scorsi mesi ci permette di proporre, nel quadro del presente pacchetto di modifiche legislative, una serie di doverose precisazioni quanto alla situazione di alcune figure scolastiche.

Quanto ai docenti, all'art. 79 cpv. 2 LORD vengono definiti meglio alcuni concetti relativi alle ore di lavoro, distinguendo da un lato l'onere espresso in ore-lezione e dall'altro quello espresso in ore lavorative ordinarie. Nella pratica non vi sono cambiamenti, ma la norma attuale come espressa non è chiara e va precisata.

Quanto invece ai non docenti, la legislazione va chiarita distinguendo meglio tra le figure ibride, oggi denominate "operatori specializzati" e le altre figure scolastiche, che hanno lo statuto di impiegato cantonale. Con il messaggio qui in esame si propone innanzitutto di ridenominare gli "operatori specializzati" in "operatori scolastici specializzati", di riconoscere questa loro specificità nelle norme dove ciò è necessario e di chiarire il principio secondo cui, in assenza di una norma esecutiva espressa che conferisca questo statuto a questa o quella figura, fa stato lo statuto di impiegato.

Gli operatori scolastici specializzati, che oggi e domani avranno lo statuto definito all'art. 79b LORD, sono oggi i logopedisti, gli psicomotricisti, gli operatori della differenziazione curricolare, gli educatori e il personale non docente per la gestione dei casi difficili. Non si prevede di estendere per il momento questo statuto ad altre figure, ma se ciò sarà il caso, lo si dovrà fare con atto formale, modificando un regolamento scolastico. Le disposizioni nelle quali questa figura viene espressamente richiamata sono nella LORD il Titolo III e gli artt. 79b e 81, mentre nella Lsc sono gli artt. 3 cpv. 1, 29 cpv. 1, 31, 43 cpv. 1, 55 e 58 cpv. 2.

5. MODIFICHE FORMALI

L'occasione di questo pacchetto non poteva non essere colta per una serie di modifiche legislative a carattere formale, che permettono di rivedere termini, riferimenti, rinvii, menzioni ecc. da modificare, sostituire o abrogare. Si tratta di un certo numero di norme, la cui revisione comunque non ha alcun effetto pratico, se non quello di presentare dei testi legali aggiornati e non contraddittori.

6. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

6.1 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996

All'art. 4 si semplifica il concetto di definizione del numero di sezioni di scuola comunale, prassi di fatto già in atto attualmente.

All'art. 7 cpv. 3 viene tolto il riferimento alla Commissione scolastica comunale, che si ritiene di non dover più imporre ai Comuni, lasciando loro la facoltà di istituirla (cfr. in

particolare nuovo art. 52 cpv. 1). Questo implica la modifica di diverse norme in questa ed in altre leggi, ma anche il mantenimento, per i Comuni che lo desiderano, della facoltà di avere una simile commissione, le cui prerogative rimangono le medesime di quelle attuali, pur in un regime facoltativo (cfr. in particolare nuovo art. 52 cpv. 4).

All'art. 7 cpv. 3 viene pure introdotta per la prima volta la sostituzione del termine "ispettore" o "ispettore di circondario" con quello di "ispettorato", proposta che ritroviamo anche in altre norme e in altre leggi, per dare centralità all'unità amministrativa piuttosto che al funzionario cantonale.

All'art. 10 cpv. 1 e 3 si introduce un po' di flessibilità per i Comuni quanto al tempo di lavoro dei docenti speciali e si rinuncia ad imporre oneri alle direzioni di istituto comunale.

Agli artt. 13 cpv. 2 e 29 si spostano competenze dall'ispettorato alle direzioni di istituto, quindi dal Cantone ai Comuni.

Le abrogazioni di cui agli artt. 16a cpv. 2 e 25 cpv. 2, inerenti a testi non ancora entrati in vigore, sono puramente formali, conseguenti allo spostamento dalla Lstip alla Lsc della base legale sul finanziamento cantonale delle scuole comunali (cfr. infra nuovo art. 79a Lsc).

All'art. 17 viene abrogata la scuola dell'infanzia a metà tempo, istituto ormai caduto in disuso.

All'art. 20 cpv. 2 viene abrogata una competenza dipartimentale inerente alle tariffe per le frequenze fuori circondario degli allievi, che può essere lasciata ai liberi accordi finanziari tra Comuni.

All'art. 20a viene proposta la stessa norma valida per la scuola elementare inerente al recupero di anni persi (cfr. art. 28). Ciò è necessario in considerazione del fatto che la scuola dell'infanzia diverrà obbligatoria per il secondo e terzo anno.

All'art. 32 cpv. 2 viene specificato che il docente di attività creative ha una preparazione specifica, cosa che già oggi è la realtà.

Le modifiche di cui agli artt. 7 cpv. 2, 8, 9 cpv. 1, 3 e 5, 10 cpv. 2, 11 cpv. 1, 14 (su testo non ancora entrato in vigore), 20 cpv. 3, 21 cpv. 1 (su testo non ancora entrato in vigore) e 3, 22 (su testo non ancora entrato in vigore), 26, 28, 30 cpv. 1 e 3, 31 (su testo non ancora entrato in vigore), 40, 47 cpv. 3, 48a cpv. 1, 49 cpv. 1, 50, 52 cpv. 1 e 3, 54 cpv. 1, 57 sono di natura formale. Gli interventi servono a correggere termini, riferimenti normativi, impostazioni formali delle disposizioni ecc. e non meritano commenti particolari.

All'art. 48 cpv. 3 viene abrogato il riferimento al contributo pari a quello stabilito per la frequenza delle scuole speciali, che da molti anni non esiste più. Questo riferimento risulta oggi obsoleto.

6.2 Legge della scuola del 1° febbraio 1990

All'art. 3 cpv. 1 si inserisce il termine di operatore scolastico specializzato, che verrà ripreso segnatamente nella LORD all'art. 76b, per ragioni di sistematica e di coordinamento normativo. Al cpv. 2 si inserisce una specificazione inerente al ruolo dell'autorità parentale.

Il nuovo art. 6 cpv. 4, che interviene su un testo non ancora entrato in vigore, abroga la possibilità del rinvio scolastico tramite accordo tra l'autorità parentale e il docente titolare. Come spiegato più sopra, questa possibilità produce qualche effetto paradossale; con la correzione proposta rimane quindi aperta la strada del solo rinvio per motivi di natura fisica o psichica.

All'art. 9 si riprende il tema della commissione scolastica comunale non obbligatoria, a scelta delle autorità comunali.

All'art. 10 cpv. 2 viene specificata la competenza per il DECS di emanare direttive organizzative o inerenti alla posizione degli allievi, prassi peraltro già utilizzata.

All'art. 11, oltre a modifiche formali, al cpv. 2 lett. a) si sostituisce il riferimento all'ispettore con quello all'ispettorato delle scuole comunali, mentre alla lett. e) si abroga la figura dell'ispettore di scuola speciale, sostituita dal direttore dell'istituto di scuola speciale. Si tratta di due modifiche terminologiche legate all'organizzazione scolastica, la prima già spiegata in precedenza, la seconda dovuta all'evoluzione dell'organizzazione della gestione delle scuole speciali. Già oggi i due ispettori delle scuole speciali dirigono i due istituti di scuola speciale nei quali è diviso il Cantone ed il loro ruolo sostanziale è quindi di direttori. La modifica terminologica serve a dare maggiore consistenza ai due istituti, che rimarranno comunque diffusi sul territorio e fisicamente collocati all'interno degli istituti scolastici ordinari.

L'art. 15 viene ristrutturato, vengono inseriti i concetti dell'attuale art. 7 della Legge sulle scuole professionali che derogano ai principi generali, norma che sarà abrogata, e vengono corretti i riferimenti obsoleti o ridondanti.

All'art. 15a si propone lo spostamento nella Lsc della norma, ora contenuta nella LORD (art. 80), inerente alla durata dell'ora-lezione. Si ritiene infatti che questo concetto debba essere definito nella legislazione scolastica e non in quella del personale, siccome tocca i docenti ma soprattutto gli allievi ed il funzionamento degli istituti scolastici in generale. Viene altresì precisato che la stessa si applica alle sole scuole cantonali, visto che da sempre la prassi delle scuole comunali conoscesse altri regimi.

Il nuovo art. 17a è l'attuale art. 18a, che viene spostato in questa posizione per permettere di inserire nella legge il nuovo Capitolo IV del Titolo I.

Il nuovo capitolo IV (artt. 18-18c e 95a) riprende i contenuti della legge speciale che tratta dell'assicurazione scolastica, anche se in forma un poco più condensata, operazione che permette di abrogare tale legge speciale e di correggere rimandi obsoleti.

All'art. 24 cpv. 5 e 6 viene codificata la realtà attuale, che vede sostanzialmente sempre le scuole comunali di un Comune o Consorzio costituire assieme un istituto comunale.

La modifica all'art. 36 cpv. 1 sostituisce il termine "operatori pedagogici", che si presta a confusione, con quello più ampio di "altre figure scolastiche" operanti nell'istituto. In questa categoria rientrano tutti coloro operano nella scuola ad eccezione dei docenti, siano essi operatori scolastici specializzati con lo statuto di cui all'art. 79b LORD (cfr. infra), siano essi impiegati (orientatori, bibliotecari, ecc.).

All'art. 47a, oltre a modifiche formali, viene modificata la base legale permettendo anche ai candidati all'abilitazione quale insegnanti di scuole comunali di essere assunti ad alcune condizioni. Si allarga quindi al settore delle scuole comunali il percorso parallelo alla professione già sperimentato con buon successo nel settore medio e medio superiore. Tale possibilità è in fase di valutazione per il terzo anno di bachelor.

All'art. 54 vengono adeguate le competenze in materia di resistenza all'obbligo scolastico, per le quali l'azione viene affidata ai Comuni e, in casi estremi, alle autorità di protezione.

Il nuovo Titolo VIII (artt. 79a-79b) riprende in sostanza gli attuali artt. 34-36 Lstip. Infatti, il progetto di nuova legge stipendi non prevede più la norma inerente ai contributi cantonali per sezione di scuola comunale, che devono di conseguenza trovare una nuova base legale e che possono essere trasferiti nella legislazione scolastica anche prima dell'adozione della nuova Lstip. Il nuovo art. 79a definisce i vari tipi di contributi ordinari (cpv. 1 e 2), compreso quello dell'art. 72 cpv. 2 Lsc, che vengono di conseguenza abrogati, e lascia al Consiglio di Stato, come già ora, la possibilità di prevedere altri contributi particolari. Il nuovo art. 79b riprende i principi già attualmente conosciuti della perequazione dei contributi e del loro versamento a rate. Viene qui tolto il principio del limite del 10% del gettito d'imposta cantonale per i costi di gestione massimi delle scuole

comunali a carico del Comune, perché è da qualche anno che nessun Comune raggiunge più tale limite.

Le modifiche degli artt. 4 cpv. 2 (su testo non ancora entrato in vigore), 12, 13 cpv. 1 e 3 lett. b), 16, 23 cpv. 3, 23a cpv. 2, 26 cpv. 3, 27 cpv. 2, 29 cpv. 1 lett. c) ed e), 31 lett. d), e) e g), 35 lett. i), 37 cpv. 1, 43 cpv. 1 lett. a) e b), 46 cpv. 1, 47, 52, 55 lett. c), d) ed e), 57 cpv. 3, 58 cpv. 2 lett. d) e f), 63 cpv. 1, 66 cpv. 2, 82 cpv. 6, 83 cpv. 2, 85 cpv. 2 (su testo non ancora entrato in vigore), 86 cpv. 3, 90, 91, 96 cpv. 2 3 e 4, 97 cpv. 2, 3, 98 sono di natura formale. Gli interventi servono a correggere termini, riferimenti normativi o obsoleti, impostazioni formali delle disposizioni ecc. e non meritano commenti particolari.

Conseguentemente alle modifiche introdotte nella Lsc, vengono abrogati gli artt. 34-36 della Lstip, l'art. 7 della Legge sulle scuole professionali, nonché la Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996, contribuendo così alla riduzione degli atti normativi. Pure abrogata la vecchia Legge della scuola del 1958, formalmente ancora in vigore senza alcun contenuto.

6.3 Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995

All'art. 14 cpv. 1, ancora una volta, viene tolto il riferimento all'ispettore delle scuole comunali e sostituito con il riferimento all'ispettorato; viene pure tolto il riferimento all'ispettore delle scuole speciali, figura che viene sostituita dal direttore dell'istituto di scuola speciale. Conseguentemente a quanto fatto nella LSISE, viene anche tolto l'obbligo del preavviso della Commissione scolastica comunale per la nomina dei docenti.

Il Capitolo III viene modificato e viene indicato come le sue disposizioni si applicano sia ai docenti, sia agli operatori scolastici specializzati, che formalmente non sono docenti ma hanno già attualmente uno statuto particolare.

All'art. 79 cpv. 2 si chiariscono i concetti relativi alle ore di lavoro, nel senso di distinguere da un lato l'onere espresso in ore-lezione e dall'altro quello espresso in ore lavorative ordinarie; lo stesso concetto viene completato all'art. 79b.

L'art. 79b definisce lo statuto delle figure scolastiche "ibride", denominati "operatori scolastici specializzati" e definisce il principio secondo cui nei regolamenti scolastici deve essere fatto espresso riferimento all'art. 79b per poter applicare a questa o quella figura questo statuto, mentre in caso contrario viene applicato lo statuto di impiegato.

Come già detto più sopra, la regola sulla durata dell'ora-lezione, più adatta ad essere definita nella legislazione scolastica che nella legislazione del personale, viene spostata dall'art. 80 al nuovo art. 15a Lsc, per cui l'art. 80 viene abrogato.

Per il resto si tratta di modifiche meramente formali. All'art. 78 si introduce una modifica terminologica inerente alla formazione continua, all'art. 81 una inerente ai piani di studio; proposte anche piccole modifiche ad alcuni titoli di norme e alla sistematica per dare un ordine logico al titolo III.

7. ENTRATA IN VIGORE

Questo pacchetto di modifiche legislative dovrebbe poter entrare in vigore con l'anno scolastico 2015/2016. E' infatti a quella data che le norme conseguenti all'adozione del concordato HarmoS e quelle inerenti alla generalizzazione delle direzioni di scuola comunale iniziano a produrre i loro effetti diretti. Essendo tutte le disposizioni connesse tra loro, seppure collocate in leggi differenti, è importante che il pacchetto venga trattato nella sua globalità.

8. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Dal profilo finanziario questa riforma non produce alcun effetto, malgrado le molte norme toccate. Anche le competenze trasferite dal livello cantonale a quello comunale non toccano la dimensione finanziaria di Cantone e Comuni.

9. RIPERCUSSIONI SUI COMUNI

Le modifiche introdotte permettono in alcuni ambiti specifici un margine di manovra maggiore per i Comuni, tenuto conto del fatto che da settembre 2015 tutti gli istituti scolastici comunali avranno una direzione e che di conseguenza sono state riviste le competenze dei direttori comunali e degli ispettori cantonali. Non tutte le revisioni di competenze passano da modifiche di legge e per questo, parallelamente al presente messaggio, è in corso una revisione delle norme esecutive, di competenza del Consiglio di Stato.

10. CONCLUSIONI

Il pacchetto di modifiche legislative proposto con il presente messaggio permette di raggiungere i cinque obiettivi esposti in ingresso, senza mutamenti di grande rilievo dell'organizzazione scolastica, ma comunque in un contesto giuridico meglio definito e senza dubbio più attuale. Per queste ragioni il Consiglio di Stato ne raccomanda l'approvazione integrale in tempo utile per una sua entrata in vigore per il prossimo anno scolastico.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)

¹Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.

²Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell'autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall'autorità tutelare.

³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.

Art. 4 cpv. 2

²Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell'obbligo. Il primo anno di scuola dell'infanzia è facoltativo.

Art. 6 cpv. 4

⁴Per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

Art. 7 cpv. 1

¹La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.

Art. 9 cpv. 1

¹Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con funzione consultiva.

Art. 10 cpv. 3 (nuovo)

³A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive.

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. a) ed e) e 4

¹Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo.

²Gli organi scolastici sono:

- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;
- e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori;

⁴La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 12

Piani di studio

Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. b)

¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.

³Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

- b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi;

Art. 15

¹Invariato.

²Invariato.

³Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali, intercantonali oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

⁴La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

⁵In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi.

⁶Tutti gli allievi delle scuole dell'obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio.

⁷L'istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

⁸Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.

⁹Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

¹⁰Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

Art. 15a (nuovo)

Durata dell'ora- lezione

¹Nelle scuole cantonali la durata dell'ora-lezione è di 50 minuti.

²Il Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.

Art. 16

Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

Art. 17a

Collette

Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un'espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

Capitolo IV - Assicurazione scolastica

Art. 18

Istituzione

¹È istituita a favore degli allievi delle scuole pubbliche dell'infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, un'assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni scolastici alla quale essi sono obbligatoriamente affiliati.

²Per la responsabilità civile l'assicurazione è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.

³L'assicurazione può affiliare gli allievi e i docenti delle scuole private non contemplati dai cpv. 1 e 2, purché essi ne facciano domanda.

⁴L'assicurazione:

- a) assicura tutti gli allievi affiliati contro le conseguenze degli infortuni che possono colpirli nell'ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori gli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola;
- b) copre la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone affiliate e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone affiliate nei confronti dei terzi.

Art. 18a

Prestazioni

¹Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le prestazioni dell'assicurazione comportano:

- a) in caso di decesso, quando l'infortunio ha per conseguenza la morte della persona affiliata, un'indennità di fr. 10'000.-;
- b) in caso di invalidità, quando l'infortunio ha per conseguenza una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative della persona affiliata, secondo il grado d'invalidità, un'indennità fino a fr. 50'000.-.

²Per quanto riguarda la responsabilità civile delle persone affiliate, essa è coperta dall'assicurazione in ragione di un massimo di fr. 1'000'000.- per lesioni corporali e materiali assieme e per sinistro. Per i danni materiali è prevista una franchigia per sinistro stabilita dal Consiglio di Stato a carico della persona affiliata.

Art. 18b

Premi

¹Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.

²Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all'art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico.

³L'ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.

Art. 18c

Amministrazione e riassicurazione

¹Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all'amministrazione dell'assicurazione.

²Esso può stipulare un contratto di riassicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004.

Capitolo V - Assegni e prestiti di studio *prima dell'art. 19*

Capitolo VI - Insegnamento religioso

Art. 23 cpv. 3

³La designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

Capitolo VII - Istruzione civica e educazione alla cittadinanza

Art. 23a cpv. 2

²I piani di studio, le modalità d'insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli ordini di scuola.

Art. 24 cpv. 5 e 6

⁵Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o consorzio sono riunite in un solo istituto.

⁶La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali.

Art. 26 cpv. 3

³Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Art. 27 cpv. 2

²Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.

Art. 29 cpv. 1 lett. c) ed e)

¹Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

Art. 31 lett. e) e g)

Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- e) collabora con l'ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica;
- g) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina e all'ispettorato il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;

Art. 36 cpv. 1

¹Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto.

Art. 37 cpv. 1

¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:

Art. 43 cpv. 1 lett. a) e b)

¹I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all'anno nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori;
- b) l'informazione sui piani di studio e sui metodi d'insegnamento;

Art. 46 cpv. 1

¹Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

Art. 47 cpv. 2

²Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.

Art. 47a

¹Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il DFA della SUPSI.

²Nel caso di attribuzione di ore d'insegnamento, queste sono assegnate dall'autorità di nomina nella forma dell'incarico e per tutta la durata dell'abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell'art. 8 della medesima legge.

Art. 52

Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 54

¹In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a fr. 1'000.-.

³Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

Art. 55 lett. c), d) ed e)

I genitori hanno il diritto:

- c) di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della presente legge.

Art. 57 cpv. 3

³Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole dell'obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del magistrato dei minorenni.

Art. 58 cpv. 2 lett. d) e f)

²Essi hanno inoltre il diritto:

- d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- f) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della presente legge.

Art. 63 cpv. 1

¹Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.

Art. 66 cpv. 2

²Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.

Art. 72 cpv. 2

²Abrogato.

TITOLO VIII Finanziamento cantonale delle scuole comunali

Art. 79a

Tipologia dei contributi

¹Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che considera le diverse attività di insegnamento. L'importo di riferimento del contributo è definito annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso

- a) per le sezioni di scuola dell'infanzia con refezione;
- b) per le sezioni di scuola dell'infanzia senza refezione;
- c) per le sezioni di scuola elementare.

²Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti d'appoggio e dai docenti di lingua e di integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari. L'importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.

³Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti.

Art. 79b

Perequazione e versamento dei contributi

¹I contributi di cui all'art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

²I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno.

TITOLO IX Insegnamento privato

Art. 82 cpv. 6

⁶L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 83 cpv. 2

²Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l'insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.

Art. 85 cpv. 2

b) passaggio alle scuole dell'obbligo pubbliche

²Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole dell'obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.

Art. 86 cpv. 3

³L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

Art. 90

Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare l'insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

Art. 91

Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1'000.- a fr. 10'000.-, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Resta riservata l'azione penale.

TITOLO X Contenzioso *prima dell'art. 92*

Art. 95a

Ricorso in materia di assicurazione scolastica

Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi dell'assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione di tali decisioni.

Art. 96 cpv. 2, 3 e 4

²Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettorato scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

³Contro le decisioni dell'ispettorato scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

⁴Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.

Art. 97 cpv. 2 e 3

Riordino numerazione

TITOLO XI - Disposizioni transitorie

Art. 98

Abrogato.

TITOLO XII - Disposizioni abrogative e finali (nuovo) *prima dell'art. 99*

II. - Abrogazione e modifica di altre leggi

1. La legge della scuola del 29 maggio 1958 è abrogata.
2. La legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996 è abrogata.

3. La legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è così modificata:

Art. 34, 35 e 36

Abrogati.

4. La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 è così modificata:

Art. 7

Abrogato.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 4

Numero delle sezioni La definizione del numero di sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare spetta al Consiglio di Stato, sentiti i Municipi.

Art. 7 cpv. 2 e 3

²La nomina e l'incarico dei docenti sono conferiti in conformità con quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettorato e preavviso del direttore, quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell'ispettorato.

Art. 8

¹Le norme per l'assunzione dei docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari sono contenute nella legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

²Oltre a quanto stabilito dalla presente legge, per la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali o consortili valgono le disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Art. 9 cpv. 1, 3 e 5

¹Il concorso ha luogo in base alle norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione.

⁵Contro la decisione dell'ispettorato il Municipio può ricorrere entro il termine di 15 giorni al Consiglio di Stato.

Art. 10 cpv. 1 lett. c), cpv. 2 e 3

c) per i docenti di materie speciali: a tempo pieno o a tempo parziale, non inferiore a metà tempo;

²L'atto di nomina del docente, del direttore e del vicedirettore è redatto dal Municipio ed è ratificato dall'ispettorato.

³Abrogato.

Art. 11 cpv. 1

¹L'incarico ha luogo secondo quanto stabilito dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

Art. 13 cpv. 2

²Il Municipio ha la facoltà di delegare la designazione dei supplenti al direttore.

Art. 14

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età. Le norme inerenti all'obbligo di frequenza sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 16a cpv. 2

Abrogato.

Art. 17

Abrogato.

Art. 20 cpv. 2 e 3

²Abrogato.

³I criteri indicati all'art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni.

Art. 20a

Recupero di uno o più anni

Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell'infanzia obbligatoria, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 21 cpv. 1 e 3

¹Abrogato.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Art. 22

Piano di studio

Il piano di studio per la scuola dell'infanzia stabilisce segnatamente i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, le aree educative e i relativi obiettivi.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato.

Art. 26

Le norme inerenti all'obbligo di frequenza della scuola elementare sono indicate nella legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 28

Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

Art. 29

Gli allievi provenienti da scuole private non parificate ticinesi, da altri cantoni o da altre nazioni, sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal direttore.

Capitolo III Orari e piano di studio

Art. 30 cpv. 1 e 3

¹Abrogato.

³L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dai Municipi ed è approvato dall'ispettorato.

Art. 31

Piano di studio

Il piano di studio della scuola elementare stabilisce segnatamente i principi generali dell'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi generali, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.

Art. 32 cpv. 2

²L'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente, con preparazione specifica, che lo coadiuva.

Art. 40

I Municipi costituiscono i propri istituti scolastici sulla base delle disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Capitolo II - Garanzia e luogo di frequenza

Art. 45 (marginale)

**Garanzia di
frequenza**

Art. 47 cpv. 1 e 3

Luogo di frequenza

¹Gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.

³Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dagli ispettorati interessati e dal comune o consorzio di accoglienza.

Art. 48 cpv. 3

³I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell'infanzia ed elementari.

Art. 48a cpv. 1

**Pratica
professionale**

¹I comuni e i consorzi collaborano nella formazione dei docenti e nella ricerca pedagogica, mettendo a disposizione del Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) sezioni comunali o consortili di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, in particolare per lo svolgimento della pratica professionale e per le ricerche.

Art. 49 cpv. 1 lett. a)

a) gli ispettorati e il collegio degli ispettori;

Art. 50 lett. b)

b) abrogata

Art. 52 cpv. 1, 3 e 4

¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 51, i Municipi possono avvalersi di una Commissione scolastica.

³I membri della direzione e i docenti dell'istituto e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 non possono far parte della Commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

⁴Oltre a quanto stabilito dall'art. 51, la Commissione scolastica, dove esiste, esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici e, tenuto conto del rapporto dell'ispettorato e del preavviso della direzione della scuola, può essere chiamata a formulare al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

Art. 54 cpv. 1

¹I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.

Art. 57

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.

Disegno di

LEGGE

**sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 16 dicembre 2014 n. 7010 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. a) e b)

¹Il preavviso di assunzione all'intenzione dell'autorità di nomina è formulato:

- a) per i docenti delle scuole comunali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettorato scolastico;
- b) per i docenti delle scuole cantonali dai direttori sulla base di una graduatoria allestita dal Dipartimento competente;

TITOLO III - Disposizioni speciali per i docenti e gli operatori scolastici specializzati

Art. 78

A. Onere di servizio dei docenti

L'onere di servizio dei docenti, oltre alle lezioni, comprende tutte le attività attinenti all'insegnamento, alla formazione continua, alla conduzione delle classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della scuola.

Art. 79 cpv. 2

B. Onere di insegnamento dei docenti

²Nelle scuole medie e postobbligatorie, l'orario settimanale d'insegnamento a tempo pieno di ciascuna categoria di docenti è fissato dal Consiglio di Stato tramite un regolamento in ore-lezioni, da un minimo di 24 a un massimo di 28. Per quei docenti che svolgono attività dove la presenza in sede prevale sulla preparazione e lo svolgimento di lezioni, esso può essere esteso o può essere applicato l'orario settimanale di cui all'art. 69 cpv. 1.

Art. 79b

C. Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati

¹L'orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è quello di cui all'art. 69 cpv. 1; le vacanze durante l'anno scolastico sono quelle di calendario, mentre quelle estive sono dal 1° luglio al 15 agosto.

²Il Consiglio di Stato definisce esaustivamente nei regolamenti scolastici quali siano gli operatori sottoposti a questo statuto lavorativo, inteso che gli altri mantengono quello degli impiegati dello Stato.

Art. 80

Abrogato.

Art. 81

D. Attribuzione agli istituti

¹Il Consiglio di Stato attribuisce il personale docente e gli operatori scolastici specializzati ad ogni istituto scolastico cantonale sulla base del numero di allievi, dei piani di studio e delle necessità di gestione dell'istituto, conformemente ai parametri stabiliti da leggi e regolamenti scolastici.

²L'istituto provvede all'equa ripartizione delle ore-lezione e degli altri compiti tra i suoi docenti.

³Il Consiglio di Stato può inoltre riservare una dotazione di risorse per compiti generali che interessano più istituti.

Art. 82 (marginale)

E. Supplenze

Art. 83 (marginale)

F. Direttori e vicedirettori

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.